

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

(Provincia di Firenze)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO
- ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 DEFINIZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO
- ART. 4 TIPOLOGIE DI GESTIONE

TITOLO II IMPIANTI SPORTIVI GESTITI IN FORMA DIRETTA

- ART. 5 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI IN FORMA DIRETTA
- ART. 6 USO STRAORDINARIO E REVOCA
- ART. 7 USO DELL'IMPIANTO
- ART. 8 CUSTODIA DEGLI IMPIANTI
- ART. 9 PUBBLICO
- ART. 10 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI GESTITI IN FORMA DIRETTA
- ART. 11 RISPETTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE
- ART. 12 INSTALLAZIONI PARTICOLARI
- ART. 13 TARIFFE D'USO
- ART. 14 PENALITA'

TITOLO III IMPIANTI SPORTIVI GESTITI IN FORMA INDIRETTA

- ART. 15 SOGGETTI AFFIDATARI
- ART. 16 APERTURA AI SINGOLI CITTADINI
- ART. 17 TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI
- ART. 18 PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
- ART. 19 DURATA
- ART. 20 CRITERI DI SCELTA DELL'AFFIDATARIO IN CONCESSIONE
- ART. 21 SANZIONI, DECADENZA E REVOCA
- ART. 22 CONTROLLI
- ART. 23 TARIFFE
- ART. 24 MANUTENZIONI E RISTRUTTURAZIONI
- ART. 25 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI GESTITI IN FORMA INDIRETTA

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 26 COSTRUZIONI DI NUOVI IMPIANTI E RISTRUTTURAZIONI REALIZZATE IN FORZA DELLE PROCEDURE DI FINANZA DI PROGETTO

ART. 27 DECORRENZA ED ABROGAZIONI

ART. 28 NORMA FINALE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Figline e Incisa Valdarno o ad esso affidati, secondo quanto disposto dall'art. 90 comma 25 della Legge 27/12/2002 n. 289 e dalla Legge Regionale Toscana 03/01/2005 n. 6.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale o affidati in gestione all'Amministrazione stessa.

ART. 3 DEFINIZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO

- 1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per "impianto sportivo" il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento dell'attività sportiva in condizione di igiene e sicurezza per tutti gli utenti dello stesso.
- 2. Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, unitamente alle strutture pertinenti, sono finalizzate all'attività sportiva.
- 3. Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e servono alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione o la solidarietà sociale.
- 4. L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie di utenze la possibilità di accesso nei seguenti impianti sportivi a valenza sportivo-sociale:
 - Stadio "Goffredo del Buffa" di piazza Libertà;
 - Stadio Comunale di via Pertini Incisa;
 - Campo sportivo "Antistadio" di piazza Costituzione;
 - Campo sportivo "Ponterosso" di piazza Costituzione;
 - Campo sportivo "Madonnino" di via G. da Verrazzano;
 - Campo sportivo di via Olimpia;
 - Campo sportivo Scuola "Matassino" di piazza Don Minzoni;
 - Campo sportivo in Loc. Palazzolo;
 - Campo da calcio in Loc. Stecco:
 - Campo da calcio in Loc. Burchio;
 - Campo da calcio in via Fattoria dei Bagnani;
 - Campo da calcio in Loc. Poggio alla Croce;
 - Piscina Scuola "G.B. del Puglia" di via Morandi;
 - Campi da tennis "Vasco Torricelli" di piazza Don Minzoni;
 - Centro sportivo polivalente Barberino-Mezzule;
 - Palestra I.S.I.S. "Giorgio Vasari" di piazza Caduti di Pian d'Albero;
 - Palestra Scuola "San Biagio" di via Pilati;
 - Palestra Scuola "Matassino" di piazza Don Minzoni;
 - Palestra Scuola "Dante Alighieri" di piazza della Memoria;
 - Palestra Scuola "Leonardo Da Vinci" di via Garibaldi;
 - Palestra Scuola "Francesco Petrarca" di piazza della Memoria;
 - Palestra Scuola "Aronne Cavicchi" di via Martiri Cavicchi;
 - Palestra Scuola "G.B. Del Puglia" di piazza Aldo Moro.

ART. 4 TIPOLOGIE DI GESTIONE

- 1.Il Comune di Figline e Incisa Valdarno gestisce gli impianti di sua proprietà o ad esso affidati nei seguenti modi:
 - a) in forma diretta, anche in accordo con altri Enti pubblici e/o Istituzioni scolastiche, tenuto conto delle specifiche caratteristiche organizzative, finanziarie e contabili relative all'impianto, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire;
 - b) in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti ai soggetti di cui al successivo art. 15, esclusivamente attraverso convenzioni di affidamento, derivanti da avvisi pubblici specifici individuati per ogni tipologia di impianto.

TITOLO II IMPIANTI SPORTIVI GESTITI IN FORMA DIRETTA

ART. 5 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI IN FORMA DIRETTA

- 1. Gli impianti sportivi gestiti in forma diretta sono concessi prioritariamente agli Istituti Scolastici del Comune di Figline e Incisa Valdarno, secondo il loro calendario di attività didattiche;
- 2. In subordine, gli impianti sportivi sono concessi ai seguenti soggetti:
 - a) società, gruppi o associazioni sportive;
 - b) soggetti privati.
- 3. Per i soggetti di cui al precedente comma, gli impianti sportivi verranno affidati in orario extrascolastico con il rispetto del seguente ordine di priorità:
 - a) società, gruppi o associazioni sportive aventi sede nel Comune di Figline e Incisa Valdarno;
 - b) società, gruppi o associazioni sportive aventi sede in altri Comuni;
 - c) soggetti privati.
- 4. A parità di condizioni, si seguiranno le seguenti priorità:
 - a) svolgimento dell'attività da parte di società, gruppi o associazioni agonistiche le/o giovanili²;
 - b) svolgimento di attività saltuarie, ricreative, del tempo libero ed amatoriale³.
- 5. Per ottenere in uso gli impianti sportivi comunali dovrà essere seguito il seguente iter:
 - a) i soggetti di cui al precedente comma 2 dovranno fare richiesta entro il 30 giugno di ciascun anno, utilizzando i moduli predisposti dall'Amministrazione comunale ed allegati al presente Regolamento sub 1 e 2, firmati dal legale rappresentate, dal responsabile, o dal presidente della società, gruppo o associazione, corredato dallo Statuto;
 - b) l'Amministrazione entro il 31 luglio autorizza e programma l'uso degli impianti e, nel caso lo ritenga opportuno, potrà indire riunioni con i gruppi per coordinare eventuali modifiche che si rendessero necessarie:
 - c) la concessione degli impianti sportivi ai soggetti privati potrà avvenire di volta in volta all'atto della richiesta, previa verifica della disponibilità dell'impianto.
- 6. E' fatto divieto di utilizzare gli impianti sportivi ai soggetti non espressamente autorizzati all'Amministrazione.

NOTE ART. 5:

- 1. Nella tipologia dell'attività agonistica, rientrano quelle attività sportive praticate continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle società sportive, enti di promozione sportiva, riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali e/o dal CONI.
- 2. Nella tipologia dell'attività giovanile, rientrano quelle attività svolte dalle società sportive ed enti di promozione sportiva finalizzate all'avviamento dell'attività sportiva giovanile e l'attività didattica giovanile a fine di favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.
 - 3. Nella tipologia di attività saltuaria, ricreativa del tempo libero ed amatoriale, rientrano quelle attività svolte da soggetti diversi dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di

ART. 6 USO STRAORDINARIO E REVOCA

1. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di sospendere temporaneamente, modificare o revocare gli orari ed i turni di assegnazione per manifestazioni promosse dall'Amministrazione comunale stessa, quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o per consentire interventi di manutenzione degli impianti, anche senza nessun preavviso.

ART. 7 USO DELL'IMPIANTO

- 1. Gli utilizzatori sono obbligati a munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive e similari relative all'attività svolta.
- 2. Il singolo soggetto utilizzatore o il legale rappresentate della società, gruppo o associazione risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni ed alle apparecchiature installate.
- 3. Il soggetto autorizzato deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
- 4. Le società sportive, gruppi o associazioni sono obbligate a presentare un'autocertificazione con la quale si attesti la copertura per gli iscritti di assicurazione sportiva, nonché polizza RCT.
- 5. L'accesso agli impianti sportivi dovrà avvenire indossando calzature idonee alla pavimentazione e alla struttura e perfettamente pulite.
- 6. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti sportivi dovranno sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso del suddetto.
- 7. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi da gioco durante l'utilizzazione degli impianti è strettamente limitato al personale di servizio dell'Amministrazione e alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli enti o federazioni sportive.
- 8. Il mancato rispetto del Regolamento o delle disposizioni impartite, nonché la mancata o parziale corresponsione delle tariffe previste, comporta la decadenza della concessione degli spazi per gli anni successivi.
- 9. Nella sede comunale è tenuto un apposito registro delle concessioni rilasciate.
- 10. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti sportivi non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed a terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le responsabilità.
- 11. Gli utenti devono indirizzare eventuali segnalazioni o reclami direttamente all'Amministrazione.

ART. 8 CUSTODIA DEGLI IMPIANTI

- 1. La custodia degli impianti gestiti in forma diretta può essere affidata, nei modi e nelle forme di legge, ai soggetti ritenuti più idonei per impianti specifici, ai quali compete:
 - a) apertura e chiusura degli impianti sportivi durante l'attività agonistica, il controllo e custodia degli stessi durante lo svolgimento delle gare;
 - b) pulizia e riordino degli stessi.

ART. 9 PUBBLICO

1. Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. Le società sportive, gruppi e associazioni si faranno carico di ottemperare

alle norme di legge vigenti e alle specifiche disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale, nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

ART. 10 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI GESTITI IN FORMA DIRETTA

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo, i richiedenti possono consentire l'uso in subconcessione, anche parziale o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in subconcessione è autorizzato dall'Amministrazione comunale.

ART. 11 RISPETTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

- 1. Gli utilizzatori sono obbligati ad osservare la maggiore diligenza possibile nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi in modo da:
 - a) rispettare gli orari di apertura e chiusura;
 - b) evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
 - c) mantenerli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.
- 2. Gli utilizzatori sono tenuti a segnalare senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.

ART. 12 INSTALLAZIONI PARTICOLARI

- 1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra-sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, gli utilizzatori devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
- 2. L'utilizzatore deve presentare insieme all'atto di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, comprese le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti, nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile o penale.
- 3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. Terminate le operazioni di smontaggio, l'utilizzatore deve darne comunicazione al Comune per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

ART. 13 TARIFFE D'USO

- 1. Il corrispettivo per l'utilizzo degli impianti, calcolato sulle ore concesse, sulle competizioni effettuate e sulle tariffe determinate con apposita Deliberazione della Giunta Comunale, dovrà essere corrisposto entro i termini sotto indicati:
 - a) entro il 31 gennaio per il periodo settembre–dicembre;
 - b) entro il 30 aprile per il periodo gennaio-marzo;
 - c) entro il 31 luglio per i periodo aprile giugno.
- 2. Il mancato o il parziale pagamento entro il termine previsto, comporterà, dopo un sollecito:
 - la revoca della concessione e l'impossibilità di ottenere altre concessioni future;
 - l'iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva dell'importo dovuto.

ART. 14 PENALITA'

1. La violazione delle norme previste nel presente regolamento comporta la sospensione o la revoca della concessione.

TITOLO III IMPIANTI SPORTIVI GESTITI IN FORMA INDIRETTA

ART. 15 SOGGETTI AFFIDATARI

- 1. La concessione in gestione degli impianti sportivi di cui al precedente articolo 2, avviene in via preferenziale a favore di:
 - a) società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - b) federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate riconosciute dal CONI;
 - c) consorzi e associazioni tra i soggetti di cui ai punti a) e b), anche con altri soggetti di promozione sociale.
- 2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui al presente Regolamento.

ART. 16 APERTURA AI SINGOLI CITTADINI

- 1. In ogni impianto sportivo devono essere garantiti l'accesso e l'uso dell'impianto per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello "sport per tutti", quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione della salute.
- 2. La convenzione di affidamento regola le modalità di accesso agli impianti sportivi da parte dei singoli cittadini non aderenti a nessuna società, gruppo o associazione sportiva, o aderenti a società sportive diverse dalla concessionaria.
- 3. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sono determinate dall'Amministrazione Comunale ed esposte con chiarezza e massima visibilità all'interno degli impianti, tenendo conto della rilevanza sociale dei servizi.
- 4. La convenzione di affidamento può determinare una riserva di utilizzo degli impianti a favore dell'Amministrazione Comunale, destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate.

ART. 17 TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

1.La procedura di selezione è differenziata in base al fatto che:

- a) le strutture abbiano una prevalente valenza sportivo-sociale, per dimensioni, ampiezza dell'utenza o per il fatto di costituire sede di riferimento di specifiche discipline sportive;
- **b**) gli impianti la cui gestione avvenga secondo logiche di rilevanza economica, da configurarsi come impianti "a rilevanza economica".

ART. 18 PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE

- 1. La procedura di selezione per l'affidamento in gestione di un impianto sportivo ad un soggetto concessionario avverrà tramite avviso pubblico.
- 2. L'avviso pubblico dovrà specificare i requisiti necessari alla partecipazione ed i criteri di scelta dell'affidatario di cui all'art. 20 con i relativi punteggi.
- 3. L'offerta potrà essere presentata da tutti i soggetti di cui all'art. 15, comma 1, del presente Regolamento.
- 4. La Commissione verifica il possesso dei requisiti richiesti e attribuisce i punteggi secondo quanto previsto dall'art. 20.
- 5. I requisiti essenziali di partecipazione sono:
 - a) di ordine generale: assenza delle clausole di esclusione di cui agli artt. 38 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e 5 della Legge 123/2007;
 - b) di capacità economico finanziaria: assenza di debiti nei confronti del Comune alla data di pubblicazione dell'avviso, salvo non sia stato approvato dall'Amministrazione un piano di

- ammortamento per l'estinzione del debito, garantito da specifica fidejussione bancaria o assicurativa o altra forma di garanzia idonea ed equivalente;
- c) di capacità tecnica: numero di soci o associati e qualificazione degli operatori attestata da un'esperienza almeno triennale.

ART. 19 OGGETTO, DURATA E MODALITÀ

- 1. La convenzione di affidamento potrà avere ad oggetto la gestione dell'impianto e la manutenzione ordinaria dello stesso, nonché interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione, all'adeguamento o innovazione dell'impianto.
- 2. La convenzione potrà avere altresì ad oggetto:
- a) la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto, previo rilascio delle autorizzazioni, purché il contenuto non sia in contrasto, o di nocumento, con l'immagine della città e con l'obbligo di ottemperare al pagamento di ogni canone, imposta o tassa previsto dalla normativa vigente;
- b) il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- c) attività commerciale di vicinato esclusivamente diretta alla rivendita di articoli sportivi e gadget strettamente correlati con le attività sportive praticate sull'impianto.
- 3. L'avviso pubblico indica la durata della concessione, che di norma è fissata in quattro anni.
- 4. Qualora la convenzione di affidamento imponga al concessionario l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento o innovazione dell'impianto sportivo, la durata della concessione potrà essere stabilita fino ad un massimo di quindici anni, al fine di consentire al concessionario l'ammortamento degli investimenti sostenuti.
- 5. I termini, le modalità e le condizioni di affidamento saranno regolati sulla base della convenzione stipulata con il Concessionario.

ART. 20 CRITERI DI SCELTA DELL'AFFIDATARIO IN CONCESSIONE

- 1. Per gli impianti "a rilevanza economica" la scelta dell'affidatario avviene con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri approvati dal Consiglio Comunale, unitamente al relativo schema di convenzione.
- 2. Per gli impianti con prevalenza sportivo-sociale la scelta dell'affidatario avviene con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dell'assegnazione di un punteggio complessivo pari a 100 punti, di cui 60 punti per l'offerta tecnica e 40 punti per l'offerta economica, articolati tenendo conto dei seguenti fattori:

a) OFFERTA TECNICA

- a.1) radicamento nel territorio comunale;
- a.2) partecipazione ad attività agonistiche, dilettantistiche e scuola di disciplina sportiva;
- a.3) compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella prevalentemente praticabile nell'impianto;
- a.4) organizzazione di attività presso l'impianto a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- a.5) altri fattori da determinare in funzione delle diverse caratteristiche organizzative, gestionali e dell'impianto e della disciplina sportiva di riferimento, ovvero di eventuali investimenti da sostenere;
- a.6) piano gestionale delle attività sportive.

L'avviso di selezione potrà indicare il punteggio minimo da acquisire per l'offerta tecnica, al di sotto del quale il concorrente non sarà ammesso alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica.

B) OFFERTA ECONOMICA

A base di gara potrà essere posto, alternativamente, un canone di gestione dell'impianto che il concessionario dovrà corrispondere al Comune, ovvero un contributo riconosciuto al concessionario

qualora le tariffe non consentano di coprire i costi di gestione e manutenzione ordinaria, oppure venga convenzionalmente imposto al concessionario di eseguire gli interventi di cui all'elemento a.6) della valutazione tecnica, qualora le tariffe non consentano di sostenere tali costi.

Il canone minimo sarà fissato tenendo conto delle spese per la gestione e per la manutenzione ordinaria dell'impianto sostenuto negli anni precedenti o comunque prevedibile, nonché dei proventi che il concessionario potrà conseguire dalla gestione dell'impianto.

Il contributo massimo a base di gara sarà fissato tenendo conto delle spese per la gestione e per la manutenzione ordinaria dell'impianto sostenuto negli anni precedenti o comunque prevedibile, nonché dei proventi che il concessionario potrà conseguire dalla gestione dell'impianto.

Il contributo annualmente erogato, nei limiti di quello determinato a seguito della aggiudicazione, non potrà essere superiore alla differenza tra spese sostenute e proventi accertati, come documentati dal concessionario in fase di rendicontazione.

Qualora il concessionario sia obbligato dalla convenzione ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento o innovazione il contributo massimo posto a base di gara terrà conto anche dei costi da sostenere per la realizzazione degli interventi.

L'avviso di selezione indica i termini, le condizioni e le modalità di erogazione del contributo.

Il canone o il contributo di cui al presente comma potranno essere rivisti in seguito a sopraggiunte, straordinarie e motivate situazioni.

ART. 21 SANZIONI, DECADENZA E REVOCA

- 1. Il soggetto concessionario ha l'obbligo di uniformarsi e rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Ove non attenda o non rispetti in tutto o in parte tali obblighi, ovvero violi le disposizioni contenute nel presente Regolamento, oltre a incorrere nella possibilità di decadenza, al concessionario verranno applicate le penali previste dalla convenzione, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.
- 2. In caso di gravi e reiterati inadempimenti, l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare la decadenza della concessione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

ART. 22 CONTROLLI

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche, ispezioni e controlli del rispetto delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari, nonché delle disposizioni contenute nelle singole convenzioni.

ART. 23 TARIFFE

- 1. La Giunta Comunale delibera le tariffe massime per l'uso degli impianti sportivi gestiti in forma indiretta.
- 2. Il concessionario avrà l'obbligo di applicare le tariffe massime approvate, con la sola facoltà di ridurle.
- 3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe saranno introitate dal concessionario.
- 4. L'atto che approva le tariffe dovrà essere apposto in maniera ben visibile all'interno dell'impianto sportivo.
- 5. L'Amministrazione comunale si riserva di imporre al concessionario nei singoli atti di convenzione la gratuità dell'accesso all'impianto nei confronti di società o associazioni che abbiano caratteristiche di particolare rappresentatività della comunità locale, per radicamento territoriale, meriti sportivi o livello delle competizioni disputate.

ART. 24 MANUTENZIONI E RISTRUTTURAZIONI

- 1. Tutte le spese di gestione e manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo e sue pertinenze sono a carico del concessionario, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso.
- 2. Qualora l'Amministrazione comunale ritenga opportuno eseguire lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento o innovazione che rivestano carattere di urgenza, la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto e non sia in grado di provvedere direttamente, il concessionario potrà essere autorizzato ad eseguire i lavori.
- 3. Nel caso in cui il concessionario intenda effettuare investimenti destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini sportivi sull'impianto in concessione, l'Amministrazione Comunale potrà rilasciare garanzia fidejussoria per l'assunzione di mutui secondo quanto stabilito dall'art. 207 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- 4. Per l'affidamento dei lavori il concessionario è tenuto ad osservare le procedure di cui al D.lgs 12 aprile 2006 n. 163, salvo ulteriori obblighi procedurali previsti dalla convenzione.

ART. 25 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI GESTITI IN FORMA INDIRETTA

- 1. E' fatto divieto di sub-concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione oltre i limiti di legge o di modificare la destinazione d'uso, pena la revoca della concessione stessa.
- 2. E' data la facoltà al soggetto aggiudicatario di poter sub-concedere, per un periodo pari alla durata della convenzione, alcuni servizi connessi all'attività sportiva quali la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e gadget e della pubblicità, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale e con le modalità previste nella convenzione.
- 3. I rapporti di convenzione per l'esercizio di tornei, singole manifestazioni, od altre attività che richiedono l'uso temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
- 4. L'utilizzo anche temporaneo per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto, può avvenire con autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 26 DECORRENZA ED ABROGAZIONI

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.
- 2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni Comunali in materia.

ART. 27 NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Al Sindaco del Comune di Figline e Incisa Valdarno

OGGETTO: Richiesta CAMPO SPORTIVO
PALESTRA
Il/LaSottoscritto/ain qualità di Presidente della Società/Associazione/Ente Sportivo
con sede nel Comune di
Chiede
di poter usufruire per la stagione sportivadel sopra citato impianto, come da richiesta allegata.
A tale scopo dichiara
1. che la suddetta Società /Associazione /Ente opera senza perseguire fini di lucro;
2. che nell'anno precedente ha/non ha usufruito degli impianti sportivi comunali;
3. di impegnarsi al rispetto di tutte le condizioni d'uso previste dal Regolamento per l'utilizzo degli Impianti Sportivi Comunali;
4. di essere iscritti
5. di aver pagato tutte le quote relative alla stagione sportiva precedente.
Il Presidente (timbro e firma leggibile)
Recapito Società
Recapito Responsabile

N.B. La presente domanda, corredata dall'allegato 2, deve essere consegnata entro e non oltre il giorno 30 giugno all'Ufficio competente, unitamente allo Statuto della Società, gruppo o associazione.

ALLEGATO 2

Al Sindaco del Comune di Figline e Incisa Valdarno

Il Presidente

PER LA STAGIONE				
La sottoscritt_	, nato/a a			
, residente a	inin			
qualità di Presidente della società,	gruppo o associazion	e sportiva		
	CHIEDE			
concessione in uso dei seguenti impianti sp	_			
Impianto sportivo	Giorno	Dalle ore	Alle ore	

Figline e Incisa Valdarno, _____